

Nominativo Subappaltatore:Adunanza Plenaria dice “No” all’obbligo di indicazione all’atto di offerta

4 Novembre 2015

Il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, con la sentenza del 2 novembre 2015, ha ritenuto non obbligatoria l’indicazione del nome del subappaltatore all’atto dell’offerta, neanche nei casi in cui, ai fini dell’esecuzione delle lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione necessaria, risulti indispensabile il loro subappalto ad un’impresa provvista delle relative qualificazioni (nella fattispecie che viene comunemente, e, per certi versi, impropriamente definita come “**subappalto necessario**”).

Ciò, in piena condivisione con le tesi sostenute da ANCE in sede di intervento *ad adiuvandum* davanti allo stesso consesso.

In particolare, il giudice amministrativo ha ritenuto che tale obbligo non è previsto dalla normativa vigente. Infatti, l’articolo 118 del Codice dei Contratti Pubblici, - che si occupa di definire le modalità e le condizioni per il valido affidamento delle lavorazioni in subappalto - ha catalogato (articolandoli in quattro lettere) i requisiti di validità del subappalto, così circoscrivendo in maniera tassativa ed esaustiva, a quei presupposti (e solo a quelli) le condizioni di efficacia del subappalto.

La Adunanza Plenaria ha altresì affrontato una seconda questione relativa alla tematica degli oneri della sicurezza aziendale. Al riguardo, infatti, com’è noto, l’Adunanza Plenaria n. 3/2015 ha statuito nel senso dell’obbligatorietà di detta indicazione, non ritenendo sufficiente che l’accertamento fosse temporalmente contestuale alla fase, successiva e solamente eventuale, della verifica di congruità dell’offerta economica.

Sul punto, era stato rimesso all’Adunanza Plenaria il chiarimento in ordine al “regime” cui assoggettare le procedure antecedenti alla cennata pronuncia n. 3 dell’Adunanza Plenaria (20/03/2015) e se per queste fosse possibile utilizzare l’istituto del soccorso istruttorio.

Al riguardo, il giudice amministrativo ha statuito che non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio, nel caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, anche per le procedure nelle quali la fase della presentazione delle offerte si è conclusa prima della pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria n.3 del 2015.

Si allega la sentenza in commento.

[22563-Adunanza.pdf](#)[Apri](#)